

# Provvedimento UNICO

## n. 23/2020 del 06/05/2020

### parere per conferenza servizi del 06/04/2020

### spostata al 06/05/2020

(Posizione n. **1161/2020**)

[segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)

Spett.le

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**  
via Trieste, 8 - 23100 Sondrio (SO)

**Oggetto:** Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 11 del D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c 9 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Autorizzazione Forestale ai sensi art. 43 L.R. 31/2008 e s.m.i.

Autorizzazione idrogeologica ai sensi art. 44 L.R. 31/2008 e s.m.i.

Valutazione di Incidenza Natura 2000 ai sensi art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. Rete natura 2000 e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

**Pratica oggetto del provvedimento:**

Provincia di:	<b>Sondrio</b>	Comune di:	<b>Caiolo</b>
Richiedente:	– Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio (SO) – P.Iva		
dati   nome	00670090141 – pec segreteria@pec.secam.net		
Progettista:	<b>SECAM Spa</b>		
nome   dati	ing. SCHENATTI LUCA – via Fumagalli, 11- 23100 Sondrio – P.Iva 00946980141 - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n.829		
Oggetto:	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ZONA DI TUTELA ASSOLUTA, MESSA IN OPERA RECINZIONE OVE NON PRESENTE – codice commessa 160560A100</b>		
Località:	<b>Vallacce</b>	Quota s.l.m. mt.:	<b>1410</b>
Riferimenti catastali fg.	<b>22</b>	Map.	<b>1</b>
Riferimenti Parco	acquisita tramite <b>PEC</b>	al protocollo n.	<b>14.05.11</b>
Riferimenti ATO	Protocollo n	<b>27</b>	data <b>07/01/2020</b>
			Posizione n <b>1161 / 2020</b>
			Riferimento P.E. <b>***</b>

Procedimenti	<input type="checkbox"/> normale	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Conferenza servizi</b>	indetta da	<b>ATO – Ufficio Ambito Provincia Sondrio</b>	per il - ore	<b>22/01/20 – 06/04/20 spostata al 06/05/20– 16/04/20 spostata al 15/05/20 ore 9,30</b>
	<input type="checkbox"/> sanatoria		convocazione prot	<b>27</b>	del	<b>07/01/2019</b>
	<b>[✓] Paesaggistico</b>		Vincolo D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (") art. 136 c 1 Lettera [a] [b] [c] [d]; (") art. 142 c 1 Lettera [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [l] [m]; <input type="checkbox"/> parere preventivo <input type="checkbox"/> ("")interventi non soggetti ad autorizzazione ( <input type="checkbox"/> art 142 c 2 - <input type="checkbox"/> art 149) ( <input type="checkbox"/> DPR 31/2007 all. A punto _____) <input type="checkbox"/> semplificato (DPR 31/2017 all B punto _____) <input type="checkbox"/> ordinario (art 146) <input type="checkbox"/> accertamento compatibilità paesaggistica (artt. 167-181)			
	<b>[✓] Trasformazione del bosco</b> (dopo PIF)		Competenze <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (L.R. 12/2005 e s.m.i. Art. 80 c. 5) <input type="checkbox"/> altro ente <input checked="" type="checkbox"/> Parte paesaggistica <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7) <input type="checkbox"/> Altro ente (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7)			
	<b>[✓] Natura 2000</b> mod. [A] [B] [C] <input checked="" type="checkbox"/> studio		<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione forestale <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi <input type="checkbox"/> Altro ente <input checked="" type="checkbox"/> Z.S.C. IT2040031 Val Cervia (habitat 6432 "_____ " - 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea" - 9412 "Peccete Alpine" (usare però 9410)) <input checked="" type="checkbox"/> Z.P.S. n. IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi			
	<b>[✓] Idrogeologico</b> (R.D.L. 3267/1923 e s.m.i. - L.R. 31/2008 e s.m.i.)		<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (con trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> Comunità Montana di _____ <input type="checkbox"/> comune (senza trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> non serve			

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Vista:**

- ◆ la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;
- ◆ la documentazione progettuale allegata alla richiesta e/o integrativa acquisita al prot. 453 del 20-03-2020:
  - determinazione n. 1 del 07-01-2020 dell'A.T.O. di indizione della conferenza di servizi;
  - verifica progetto definitivo;
  - relazione asseverata;
  - compatibilità tecnico economica con la pianificazione d'ambito
  - elaborato 01 relazione generale;

- elaborato 02.a relazione paesaggistica;
- elaborato 02.b relazione forestale;
- elaborato 02.c valutazione di incidenza;
- elaborato 03 inquadramento, skymapp;
- elaborato 03.1 planimetria rete;
- elaborato 03.1.1 quadro di zona;
- elaborato 03.1.2 scheda sorgenti;
- elaborato 03.2.1 dettagli costruttivi;
- elaborato 04 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- elaborato 05 piano particellare di esproprio, elenco ditte;
- elaborato 06 elenco prezzi unitari;
- elaborato 07 computo metrico estimativo;
- elaborato 08 quadro economico;
- elaborato 09 documentazione fotografica;

**Accertato** che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a:

- ☐ Vincolo paesaggistico (art. 136 c. 1 lett. a) b) c) d) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo paesaggistico (art. 142 c. 1 lett. a) b) c) d) e) f) ☒ g) ☒ h) i) l) m) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Forestale (art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Idrogeologico (art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art 5 DPR 357/97 e s.m.i. e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.) per intervento ricadente in ZSC IT2040031 Val Cervia e ZPS n IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi;;

## VINCOLO FORESTALE

**Visto:**

- ♦ La Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ♦ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 675/2005 e s.m.i., integrata dalla DGR 2848/2011 e s.m.i.;
- ♦ Il parere espresso dalla commissione paesaggistica e sotto riportato;
- ♦ La relazione forestale redatta dall'istruttore del procedimento dott. for. Paolo Valsecchi in data 25-03-2020;

**Preso atto:**

- ♦ del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Orobie Valtellinesi, approvato con deliberazione provinciale n. 10 in data 22 febbraio 2013 ;
- ♦ che la realizzazione dell'opera comporta la trasformazione permanente di una superficie di mq. 580,00 di "Pecceta" come si rileva dal PIF;
- ♦ che non sussiste l'obbligo di compensazione in quanto l'estensione dell'area oggetto di trasformazione è inferiore a mq 2.000 (opere pubbliche);

**Valutate** le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- nessuna;

## VINCOLO PAESAGGISTICO

**Visto:**

- ♦ Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- ♦ Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- ♦ La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);
- ♦ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n IX/2727 del 22 dicembre 2011 e smi;
- ♦ Il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19,01,2010 (BURL n. 6, 3° S.S. del 11,02,2010);
- ♦ La deliberazione del consiglio di amministrazione del 1 giugno 2011 n. 24, con la quale è stata istituita la commissione per il paesaggio ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- ♦ La pratica oggetto del provvedimento sopra riportata;

**Verificato che** l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 12476 del 20/12/2012;

**Acquisito** il parere espresso della Commissione Paesaggistica nella seduta del 29-01-2020

- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda la trasformazione del bosco;
- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda le opere e/o interventi edilizi;

**Riscontrato che** si tratta di procedimento di conferenza di servizi e che pertanto non vi è necessità di trasmettere la pratica alla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (**SABAP**) essendo la stessa, tra l'altro, già invitata alla conferenza medesima;

**Considerate** le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

**Valutata** l'opportunità di stabilire, sulla base delle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio e/o del parere vincolante della **SABAP**, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- le strutture metalliche delle recinzioni e al rete devono essere di colore verde RAL 6009;
- non devono essere visibili parti in cls, eventuali fondazioni devono essere rivestite in pietra o terra;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate e inerbite con fiorume locale o con specie erbacee autoctone;
- gli interventi di ripristino ambientale devono essere effettuati con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale;
- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- i ripristini di calcestruzzi attualmente a vista dovranno essere eseguiti con i medesimi materiali e le medesime finiture dell'esistente;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le nuove murature fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;

### **VINCOLO IDROGEOLOGICO**

#### **Visto:**

- ◆ Gli art. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923;
- ◆ Il R.D. 1126/1926;
- ◆ l'art. 136 della L.R. 16/2007;
- ◆ Il R.R. 5/2007;
- ◆ Gli artt. 34 e 44 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ La relata di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Caiolo dal 14-02-2020 al 29-02-2020 senza opposizioni, datata 02-03-2020, acquisita il 27-04-2020 al prot. 580;
- ◆ il modello 1 del Comune di Caiolo datato 23-04-2020, acquisita il 27-04-2020 al prot. 580;
- ◆ il parere redatto dall'istruttore del procedimento dott. for. Paolo Valsecchi in data 25-03-2020;

#### **Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:**

- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti non boscati e già inerbiti si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate, inerbite e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;

### **RETE NATURA 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)**

**Considerato** che l'intervento ricade all'interno del ZSC IT2040031 Val Cervia e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi";

#### **Visto:**

- ◆ il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.;
- ◆ l'articolo 25-bis della L.R. 30/11/1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- ◆ la D.G.R. 08/08/2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
- ◆ le D.G.R. 13/02/2004, n. 7/16338 e 18/04/2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
- ◆ la D.G.R. 13/12/2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
- ◆ la D.G.R. 20/02/2008, n. 8/6648 (nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione -ZSC- e zone di protezione speciale -ZPS") integrata e modificata dalle D.G.R. 30/07/2008, 8/7887, 08/04/2009, n. 8/9275 e n. X/632, 6 settembre 2013;
- ◆ la D.G.R. 05/12/2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 SIC, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e DM 184/2007) e s.m.i.;
- ◆ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14/12/2007, n. 85 (Nuove disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
- ◆ il Piano di gestione del Z.S.C. IT2040031 Val Cervia approvato con deliberazione dell'assemblea consortile del 13/09/2010 n. 38 e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi", approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 gennaio 2011, n. 2;

**Valutato** che, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate, non si configurano elementi di incoerenza tra il progetto in oggetto e i vigenti Piani di gestione dei Siti Natura 2000 sopra richiamati e gestiti dal Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;

**Preso atto che:**

- ◆ l'intervento interessa gli habitat 6432 - 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea" - 9412 "Peccete Alpine" (usare però 9410) e comporta il ripristino delle esistenti sorgenti, senza occupazione di nuovo suolo, nonché la formazione della recinzione di tutela prevista dalla norma la quale però lascia le aree, tranne che per i plintini della recinzione, nello stato attuale;

- ◆ è stata presentata agli uffici di questo ente lo studio di incidenza a firma del dott. for. Tiziana Stangoni;

**Valutate** le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- rispetto delle indicazioni/prescrizioni riportate nella valutazione di incidenza con particolare riguardo alle conclusioni della medesima;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- va evitata la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- i lavori non dovranno essere eseguiti nel periodo 1 aprile – 31 luglio al fine di tutelare la riproduzione delle specie faunistiche sensibili presenti nell'area;
- evitare qualsiasi intervento a carico del soprassuolo nel periodo 31 marzo – 31 luglio di ogni anno;
- nelle murature di sostegno terreno in pietra locale, possibilmente di recupero, evitare di fare vedere parti in cemento, evitare la formazione di copertine in cls, posizionare idonei elementi di scolo delle acque con fori nella muratura o tubi di colore grigio aventi diametro minimo di 110 mm;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

## ESPRIME

[ ] ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

**Fatti salvi i diritti di terzi**

## PARERE FAVOREVOLE

ad eseguire le opere di cui alla pratica sopracitata come riportate negli elaborati progettuali pervenuti a questo ente, con le seguenti prescrizioni:

- le strutture metalliche delle recinzioni e al rete devono essere di colore verde RAL 6009;
- non devono essere visibili parti in cls, eventuali fondazioni devono essere rivestite in pietra o terra;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- gli interventi di ripristino ambientale devono essere effettuati con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale;
- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- i ripristini di calcestruzzi attualmente a vista dovranno essere eseguiti con i medesimi materiali e le medesime finiture dell'esistente;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le nuove murature fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti non boscati e già inerbiti si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate, inerbite e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
- rispetto delle indicazioni/prescrizioni riportate nella valutazione di incidenza con particolare riguardo alle conclusioni della medesima;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi

via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO) tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 519250  
www.parcorobievalt.com segreteria@parcorobievalt.com C.F. 93008640141 P.IVA 00833190143

- va evitata la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- i lavori non dovranno essere eseguiti nel periodo 1 aprile – 31 luglio al fine di tutelare la riproduzione delle specie faunistiche sensibili presenti nell'area;
- evitare qualsiasi intervento a carico del soprassuolo nel periodo 31 marzo – 31 luglio di ogni anno;
- nelle murature di sostegno terreno in pietra locale, possibilmente di recupero, evitare di fare vedere parti in cemento, evitare la formazione di copertine in cls, posizionare idonei elementi di scolo delle acque con fori nella muratura o tubi di colore grigio aventi diametro minimo di 110 mm;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

**Dispone** la trasmissione, tramite PEC, del presente parere all'ENTE in indirizzo;

**Dà atto:**

- ◆ qualsiasi modifica o variazione al progetto approvato, anche a seguito di prescrizioni contenute in atti diversi dalla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;
- ◆ l'eventuale esecuzione di opere difformi dal progetto approvato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- ◆ il presente provvedimento riguarda esclusivamente il controllo ai sensi delle disposizioni di cui ai procedimenti sopra individuati, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso altro aspetto;
- ◆ l'Amministrazione Comunale in indirizzo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, referendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
- ◆ il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato da ultimo dalla L. 110/2014, ha **efficacia per un periodo di 5 anni, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario e salvo che il ritardo nel rilascio di quest'ultimo non dipenda dall'interessato, e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia della presente, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Per le opere non eseguite nel periodo di validità della presente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;

L'istruttore pratica  
(f.to arch. Paolo Ruffoni)

Il Responsabile del Settore Tecnico  
**Claudio La Ragione**  
(firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)